



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021

**Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale
n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.**

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 registrato dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018 al n. 2052, e confermato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 in pari data, convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 16 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, e in particolare gli artt. 17 comma 3, 18 comma 1 lettera b), 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

VISTE le ordinanze commissariali n. 2 del 6 dicembre 2018 inerente la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e n. 4 del 15 febbraio 2019 inerente la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 con la quale sono state definite le misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 in attuazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 inerente la ricostruzione privata;

VISTA l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2019 "Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019" con la quale sono state apportate modifiche alla suddetta ordinanza a seguito delle norme introdotte dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020;

RITENUTO anche in relazione alle esigenze rappresentate dai Comuni e dalle rappresentanze dei professionisti, di dover disporre l'adeguamento della suddetta ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, in analogia a quanto già previsto dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia con l'ordinanza n. 121 del 30 settembre 2021 nonché dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città Metropolitana di Catania con l'ordinanza n. 33 del 13 settembre 2021;

VISTE le note prot. n. 1760 CS/ISCHIA del 01/09/2021, n. 1772 CS/ISCHIA del 06/09/2021, n. 1834 CS/ISCHIA del 16/09/2021 pervenute a codesto Commissariato

SENTITI gli organi tecnici e giuridici a servizio di questo Commissariato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

DISPONE

Articolo 1
Adeguamento dell'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.

1. Fermo restando tutto quanto in essa disposto, all'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i., sono apportate le seguenti integrazioni indicate in corsivo e neretto per cui:
 - A) l'articolo 9, comma 1, lett. c, è così risultante:

“L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione effettuata ai sensi dell'art. 21 comma 13 del D.L. n. 109/2018, al momento vigente e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia come indicato nel successivo comma 3. ***La copia del contratto di appalto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori potrà essere presentata anche successivamente all'adozione del provvedimento di concessione; l'erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta presentazione della copia del contratto previa comunicazione al Comune e fermo restando le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente comma.***”;
 - B) l'articolo 13, comma 1, lett. a, è così allo stato risultante:

“a) il **5%** del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del primo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il **5%** dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;”;
 - C) l'articolo 13, comma 1, lett. b, è così allo stato risultante:

“b) il **35%** del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune del secondo stato di avanzamento dei lavori, redatto dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il **40%** dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;”;
 - D) Nelle more della revisione dei costi parametrici di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i., gli stessi sono adeguati alla variazione dell'Indice generale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione
nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Istat per i costi di costruzione di un fabbricato residenziale, nel periodo dal 1 aprile 2017 al 31 maggio 2021. La variazione da applicare è pari al 6,0%.

Articolo 2
Efficacia

1. La presente ordinanza di adeguamento è comunicata al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli e alle amministrazioni comunali dei Comuni dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it e nell'Albo Pretorio dei Comuni dell'isola d'Ischia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa